

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA

- Presidente -

Sent. n. sez. 505/2026

ANDREINA OCCHIPINTI

- Relatore -

UP - 18/03/2026

CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU

R.G.N. 913/2026

MARIA ELENA MELE

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

[REDACTED]  
avverso la sentenza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di PiacenzaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Fabrizio Vanorio,  
che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca  
delle statuizioni civili;Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [REDACTED] che ha  
chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili della sentenza  
impugnata con condanna dell'imputata al pagamento delle ulteriori spese;**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 17 novembre 2023, il Tribunale di Piacenza ha assolto [REDACTED]  
[REDACTED] ex art. 131-bis cod. pen., del reato di diffamazione commesso, a  
mezzo [REDACTED] in danno di [REDACTED] [REDACTED] per avere pubblicato un *post*  
contenente il commento alla notizia di un'interrogazione effettuata dalla persona  
offesa, in qualità di consigliera comunale, relativamente alla sussistenza di libri  
orientati alla "teoria *gender*" nelle biblioteche pubbliche piacentine.



2. L'imputata ha proposto appello con atto a firma del suo difensore, formulando unico motivo con cui censura la decisione di primo grado per avere affermato la sussistenza del reato e non avere riconosciuto la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. considerato il tono ironico e colloquiale dell'opinione espressa in merito all'iniziativa della persona offesa.

La Corte distrettuale ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art. 586, comma 5, cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili.

Il difensore della parte civile, con memoria depositata telematicamente, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili, con condanna alla rifusione delle spese processuali.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

1. Va premesso che, per costante insegnamento di questa Corte, è possibile esaminare la frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione e l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato (Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026, Rv. 289324 - 01; Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). La superiore indicazione ermeneutica costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, quando riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. L'art. 129 cod. proc. pen. enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (cfr. Sez. U n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529 - 01); nel giudizio di legittimità, l'epilogo decisorio è quello dell'art. 620, lettera l), cod. proc. pen. che, tra i casi di "annullamento senza rinvio", prevede l'ipotesi in cui la Corte di cassazione ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio.



2. Occorre, altresì, ricordare che l'art. 595 cod. pen. incrimina chiunque, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione. Questa Corte ha già rilevato che il bene giuridico tutelato dall'art. 595 cod. pen. è l'onore di ciascuna persona nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera), e l'evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino. Detto evento è stato considerato come « non fisico, ma, psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettuale, da parte di terzi, dell'espressione offensiva» (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Belpietro, Rv. 276961 - 01; Sez. 5, n. 47175 del 04/07/2013, Aquilio Ulizio, Rv. 257704).

Nel medesimo senso è stato considerato che «ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima» (Sez. 5, n. 21869 del 09/04/2024 Ud. (dep. 31/05/2024) Rv. 286458 - 01; Sez. 5, n. 17944 del 07/02/2020, Versaci, Rv. 279116 - 01), sostanziandosi in un'affermazione che «contiene una carica dispregiativa» tale da essere avvertita nel «comune sentire» come espressione lesiva della reputazione (Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019 - dep. 2020, Girolametti, Rv. 278153 - 01), che può cogliersi anche quando «il contesto [...] determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile» dal soggetto medio (cfr. Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019, Faelutti, Rv. 277742 - 01; Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, De Luca, Rv. 242019 - 01).

3. Ciò premesso, tenuto conto delle superiori indicazioni ermeneutiche, deve rilevarsi la fondatezza della censura difensiva. La ricorrente - a seguito di un'interrogazione rivolta dalla persona offesa ██████████ volta a conoscere le ragioni che giustificavano la sussistenza di libri orientati alla "teoria *gender*" nelle biblioteche puliche piacentine - ha pubblicato un *post* a commento dell'iniziativa della suddetta rivolgendogli una domanda ("Sa cos'è una biblioteca la ██████████ formulata in modo colloquiale ed ironico anche in quanto rafforzata dall'utilizzo di un'espressione dialettale (*dabòn*), che significa "davvero", "o "sul serio").

Le affermazioni censurate appaiono prive di contenuti espressamente denigratori e lesivi del diritto alla reputazione altrui, secondo l'interpretazione dell'art. 595 cod. pen., data da questa Corte in armonia con l'art. 21 Cost. che



tutela la libertà di manifestazione del pensiero, dovendo le espressioni essere collegate ad un senso di meraviglia e di evidente non condivisione da parte dell'imputata nei confronti dell'iniziativa della persona offesa, senza risultare connotate da un contenuto offensivo.

Non sono, pertanto, oggettivamente condivisibili le affermazioni del Tribunale piacentino, secondo cui le frasi della ██████ sarebbero diffamatorie, perché avrebbero attribuito "mancanza di cultura" alla consigliera comunale, odierna persona offesa, in quanto, nell'assenza di attribuzione al destinatario di specifici difetti in campo culturale, con espressioni volutamente denigratorie e lesive del diritto alla reputazione ed all'immagine personale, non è ragionevole ritenere che l'imputata abbia voluto veicolare l'idea che la ██████ non sappia cosa sia una biblioteca risultando, piuttosto, l'iniziativa dell'imputata l'iniziativa della persona offesa e l'orientamento di pregiudizio ad essa sottinteso rispetto alla teoria *gender*.

4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili.

Così è deciso, 18/03/2026

Il Consigliere estensore  
ANDREINA OCCHIPINTI

Il Presidente  
ROSSELLA CATENA

